



## **“LA PIOGGIA DI STELLE - Associazione di Promozione Sociale”**

### **Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

- 1) È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata “LA PIOGGIA DI STELLE - Associazione di Promozione Sociale” (o anche, in forma breve, “LA PIOGGIA DI STELLE - APS”), successivamente indicata anche come “Associazione”.
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO); l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

### **Art. 2 - Scopi, finalità, principi e attività**

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale ed educativo.
- 2) L'Associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner.
- 3) Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
  - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività educative di interesse generale, tra le quali:

Associazione La Piovra di stelle  
Sede Legale: Via della Grada, 15 Bologna  
C.F. 91390620374 - P. Iva 04100271206

- promozione e gestione di attività culturali, ricreative ed educative per bambini e ragazzi;
  - promozione e gestione di laboratori educativi finalizzati alla valorizzazione delle capacità artistiche dei bambini e allo sviluppo armonico della persona
  - realizzazione di attività culturali, quali mostre, convegni e incontri, tesi alla condivisione di tematiche legate al campo dell'antroposofia e della pedagogia;
  - organizzazione di seminari e workshop sui temi educativi;
  - organizzazione di eventi tesi a favorire attività di volontariato e di collaborazione sia tra i soci, sia con altri enti, per fini coerenti con gli scopi sociali;
  - organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento e di gruppi di studio per insegnanti ed educatori, in accordo con i principi della pedagogia Waldorf;
  - organizzazione e gestione di corsi pratici, gruppi di studio, in particolare nel campo dell'antroposofia e della pedagogia;
  - promozione della educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza di un'alimentazione biologico e/o biodinamica;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:
- gestione di iniziative educative aperte a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale;
- c) promozione della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale;
- d) beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, tra le quali:
- attività di sostegno, anche economico, ad allievi bisognosi che intendano frequentare percorsi formativi secondo la pedagogia steineriana;
  - realizzazione di una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo di madre e di padre;

4) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale,

esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

5) Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

6) L'Associazione svolge le proprie attività, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.

### **Art. 3 - Associati**

1) Il numero degli associati è illimitato.

2) Possono essere associati tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che hanno interesse per il movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che ne condividono le finalità, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.

3) Il numero degli associati che sono Enti senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale, non può essere superiore alla metà delle associazioni di promozione sociale associate.

4) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante le proprie complete generalità, la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti associativi nonché l'impegno al versamento della quota associativa annuale.

5) Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta (60) giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro novanta (90) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso alla Assemblea.

6) Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

### **Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati**

1) Gli associati hanno diritto di:

a. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

Associazione La Pioggia di stelle  
Sede Legale: Via della Grada, 15 Bologna  
C.F. 91390620374 - P. Iva 04100271206

- b. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
  - c. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
  - d. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
  - e. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
  - f. essere informati sull'attività associativa;
  - g. esaminare i libri sociali.
- 2) Gli associati sono tenuti a:
- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
  - b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
  - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
  - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
  - e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
- 3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Perdita dello status di associato**

- 1) La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso della persona fisica e per estinzione della persona giuridica.
- 2) Il recesso ha effetto dal momento in cui la Associazione riceve la relativa comunicazione.
- 3) L' associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, decade automaticamente.
- 4) L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle giustificazioni, per:

Associazione La Pioggia di stelle  
Sede Legale: Via della Grada, 15 Bologna  
C.F. 91390620374 - P. Iva 04100271206

- a. comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
  - b. gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.
- 5) L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso alla Assemblea.
- 6) I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dell'associato deceduto, o gli aventi causa dell'associato estinto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 6 – Volontariato**

- 1) Le attività della Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
- 2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- 3) Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- 4) I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.
- 5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 6) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

## **Art. 7 - Gli Organi Sociali**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Vice-Presidente;
  - e) l'Organo di controllo, se istituito.
- 2) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'Organo di controllo se istituito, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Art. 8 - L'Assemblea degli associati**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 3) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti.
- 4) Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, che sono espresse con voto segreto.
- 5) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
  - a) delibera, volta per volta, il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  - c) istituisce l'Organo di Controllo e, laddove istituito, ne elegge il componente;
  - d) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - e) elabora il programma delle attività sociali;
  - f) approva i regolamenti sul funzionamento della Assemblea;
  - g) decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati;
  - h) decide sui ricorsi proposti dagli associati esclusi;
  - i) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

6) L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

b) sullo scioglimento dell'Associazione;

c) sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e-mail, via posta certificata, almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, oltre alla affissione in bacheca nei locali dalla associazione o pubblicazione sul sito internet associativo. L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

9) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

10) Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono validamente assunte dalla Assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

11) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

- 1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dalla Assemblea previa determinazione del loro numero.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati o tra persone fisiche indicate dagli enti associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del Codice civile.
- 3) Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente della Associazione.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 5) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca la Assemblea per la elezione dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
- 6) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali, tra i quali:
  - a. eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente.
  - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  - d. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla associazione;
  - e. determinare la quota associativa annuale;
  - f. deliberare i regolamenti che non sono di competenza della Assemblea;
  - g. definire le attività secondarie e strumentali che si intendono svolgere;
  - h. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  - i. deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
  - l. assumere ogni decisione utile per l'amministrazione della associazione.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni due mesi e ogni qualvolta



il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

9) La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da consegnare almeno 5 giorni prima della riunione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, via e mail, via posta certificata e contenente gli argomenti da trattare, luogo e data della riunione.

10) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

11) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in apposito libro sociale.

#### **Art. 10 - Il Presidente e il Vice-Presidente**

1) Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

2) Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rappresenta l'associazione nei rapporti esterni.

4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, convoca le riunioni di quest'ultimo e della Assemblea degli associati.

5) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

#### **Art. 11 - Organo di controllo**

1. L'Organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.

2. L'Organo di Controllo della Associazione ha forma monocratica.

3. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto dalla Assemblea, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

4. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
7. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.
8. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

#### **Art. 12 - Libri sociali**

- 1) L'associazione deve tenere:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, laddove istituito il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

#### **Art. 13 - Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità

Associazione La Pioggia di stelle  
Sede Legale: Via della Grada, 15 Bologna  
C.F. 91390620374 - P. Iva 04100271206

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a. quote versate dagli associati;
- b. contributi di privati;
- c. rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g. rendite patrimoniali e finanziarie;
- i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- l. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- m. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 14 - Esercizio sociale**

1) L'esercizio sociale della Associazione va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

2) Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, la Assemblea approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Associazione.